



CITTA' di VALDAGNO

Provincia di Vicenza

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI ATTIVITA' DELIBERATIVA

Sessione ORDINARIA di 1^ convocazione - Seduta pubblica

L'anno **DUEMILAVENTUNO**, addì **TRENTUNO** del mese di **MARZO**, dalle ore 19:00 in videoconferenza sulla piattaforma Zoom, come previsto con Decreto del Presidente del Consiglio Comunale Prot. 42635/2020 in attuazione del D.L. 18/2020, previa convocazione datata 23 marzo 2021, prot. n. 12209, recapitata a ciascun componente, si è riunito il Consiglio Comunale.

Assume la presidenza il sig. Michele Vencato – Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa il Vice Segretario dott.ssa Francesca Giro.

La pubblicità della seduta è garantita mediante la diretta streaming su canale youtube di Sala Bocchese – Palazzo Festari.

All'inizio della trattazione del sottoindicato oggetto vengono accertati presenti, connessi e riconoscibili sia in audio che in video a seguito dell'appello:

		presenti	assenti			presenti	assenti
1. ACERBI	Giancarlo - Sindaco	x		11. SANDRI	Giancarlo		g
2. VENCATO	Michele - Presidente	x		12. BURTINI	Alessandro	x	
3. MAGNANI	Liliana		g	13. RANDON	Marco	x	
4. VISONA'	Franco	x		14. BATTISTIN	Rosella		x
5. LORENZI	Ezio	x		15. CARDILLO	Francesco	x	
6. GASPARELLA	Martino	x		16. FOCESATO	Andrea	x	
7. PAVAN	Alberto	x		17. BATTISTIN	Lisa	x	
8. BICEGO	Alessio	x					
9. FORNASA	Greta		x				
10. VISONA'	Vera	x					

Presenti n. 13

Assenti n. 4

L'adunanza è legale.

Sono nominati scrutatori i consiglieri: Gasparella, Bicego, Cardillo.

Sono presenti gli assessori: Tessaro, Cocco, De Cao, Granello, Peruffo.

Il Presidente invita il Consiglio a trattare il seguente

OGGETTO

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-836 e 846-847).

Il **Presidente**, propone di dare per letta la proposta di deliberazione sull'argomento in oggetto.
Preso atto che nessun consigliere si oppone dà per letta la proposta medesima.

Il **Presidente** dichiara aperta la discussione.

L'assessore **Cocco** dice: "Grazie presidente, buonasera a tutti. Come abbiamo visto in commissione la delibera è il recepimento della nuova normativa che è stata introdotta ancora a fine anno, con la finanziaria del 27 dicembre 2019, che prevedeva l'avvio di questi canoni unici già dal 2020, poi prorogati sostanzialmente per l'emergenza covid ed adesso, invece, il governo ne ha disposto l'entrata in vigore, quindi vi è la necessità di completare l'iter. Come spiega bene la delibera e anche il regolamento abbiamo accorpato queste imposte, di fatto già esistenti, in questi due nuovi canoni unici nella logica dell'invarianza sostanziale di gettito come prevede, appunto, la normativa, quindi, andando a creare dei coefficienti che costituiscano un sistema tariffario più o meno, insomma, invarianza di gettito per quanto ovviamente possibile. E' collegato il dott. Bruni qualora ci fossero, appunto, necessità di chiarimenti tecnici, grazie".

Non essendoci richieste di intervenire, il Presidente chiude la discussione e chiede se vi siano dichiarazioni di voto.

Il consigliere **Burtini** del gruppo consiliare Burtini Sindaco dice: "Buonasera, la delibera è meramente tecnica e, quindi, il nostro voto sarà favorevole".

Il consigliere **Visonà Franco** del gruppo consiliare Partito Democratico per Valdagno dice: "Come ha detto già il consigliere Burtini si tratta di adeguare tutto l'atto normativo ad una serie di indicazioni previste dalla normativa di enti più alti di noi, per cui è un dato di fatto, abbastanza complesso, ma comunque credo che si riesca a gestire con estrema tranquillità vista la competenza e la capacità dell'ufficio. Il nostro voto sarà favorevole".

Il consigliere **Bicego** del gruppo consiliare Scegli Valdagno dice: "Anche per quanto ci riguarda è una cosa molto complessa e molto tecnica, confido sicuramente nel buon lavoro che hanno fatto i tecnici. Vedo qua con piacere tutto l'elenco toponomastico di tutte le vie di Valdagno e di tutte le contrade, quindi, è stato fatto un gran bel lavoro e grazie. Il nostro voto sarà favorevole".

Il **Presidente**, non essendoci ulteriori dichiarazioni di voto, pone in votazione il proposto provvedimento.

La votazione avviene per chiamata nominale di ciascun consigliere da parte del Presidente e dà il seguente risultato:

PRESENTI: n. 13;

VOTANTI: n. 13

FAVOREVOLI: n. 13 (Acerbi, Vencato, Visonà Franco, Lorenzi, Gasparella, Pavan, Bicego, Visonà Vera, Burtini, Randon, Cardillo, Fochesato, Battistin Lisa).

Il **Presidente**, sulla scorta dell'espletta votazione, dichiara **approvata all'unanimità** la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale prevede che: *“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”*;

RICHIAMATA la disciplina inerente il canone patrimoniale, contenuta nei commi da 816 a 836 e 846 – 847 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

CONSIDERATO che il suddetto “canone” sostituisce, per il Comune di Valdagno, le seguenti entrate:

- il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche – COSAP;
- l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni,
- il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

VISTO l'art. 1, comma 821, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale prevede che: *“Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in cui devono essere indicati:*

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;*
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto*

legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

VISTO l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che:

«Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

VISTO l'art. 106 del decreto-legge 18 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha previsto, per l'esercizio 2021, che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, di cui al citato articolo 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, è differito al 31 gennaio 2021;

VISTO il Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 13 gennaio 2021, di ulteriore differimento dal 31 gennaio al 31 marzo 2021 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali;

VISTO l'art. 13, comma 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che prevede che *"a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno"*;

ACQUISITO il parere dell'organo di revisione dell'ente in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che il presente oggetto è stato esaminato dalla competente commissione consiliare in data 26 marzo 2021;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000,

DELIBERA

1. di considerare la premessa narrativa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare il "Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-836 e 846-847)", allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
3. di dare atto che il suddetto Regolamento entra in vigore il giorno 1° gennaio 2021;

4. di dare altresì atto che, per quanto non disciplinato dal Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria recate dall'art. 1, commi 816 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette;

5. di stabilire che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito *internet* del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021.

* * * * *

Il Presidente, vista l'urgenza di provvedere, pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

La votazione avviene per chiamata nominale di ciascun consigliere da parte del Presidente e dà il seguente risultato:

PRESENTI: n. 13;

VOTANTI: n. 13

FAVOREVOLI: n. 13 (Acerbi, Vencato, Visonà Franco, Lorenzi, Gasparella, Pavan, Bicego, Visonà Vera, Burtini, Randon, Cardillo, Fochesato, Battistin Lisa).

Il **Presidente**, sulla scorta dell'esperita votazione, dichiara che la presente deliberazione è **immediatamente eseguibile**.

^^^

Si è collegata il consigliere Fornasa. I presenti sono ora n. 14.

^^^

IL PRESIDENTE
Michele Vencato

IL VICE SEGRETARIO
Francesca Giro